



TREDICESIMA

Dicembre, è tempo di Tredicesima. Sono i contratti collettivi a prevederne la maturazione nell'arco temporale dal 1 gennaio al 31 dicembre ed il pagamento solitamente in occasione delle festività natalizie.

Chi ha lavorato per l'intero anno percepirà una tredicesima intera (pari ad una retribuzione). Mentre se il rapporto di lavoro è iniziato o cessato durante l'anno, la quota di tredicesima sarà proporzionale al periodo di servizio prestato. In questa ipotesi maturano tanti dodicesimi di tredicesima quanti sono stati i mesi di lavoro. In via generale, le frazioni di mese lavorate pari o superiori ai 15 giorni sono considerate come mesi interi (fatta salva una diversa disposizione del Ccnl).

Es: il Lavoratore assunto il 1° luglio 2020 matura 6 ratei di tredicesima.

Quest'anno però il calcolo della tredicesima potrebbe essere condizionato dalla presenza di eventuali periodi di cassa integrazione.

Nei mesi con sospensione totale dell'attività lavorativa non maturano i relativi ratei.

Es. Se nel corso dell'anno sono stati fatti 3 mesi di cassa a zero ore, saranno pagati 9 ratei di tredicesima.

Nei mesi con sospensione parziale dell'attività lavorativa i relativi ratei maturano in relazione al numero delle ore lavorate, fatta salva diversa disposizione del Ccnl.

La tredicesima è soggetta alle ritenute previdenziali e fiscali. A proposito di queste ultime, occorre segnalare che non trovano applicazione le detrazioni per lavoro dipendente e per familiari a carico, per cui l'importo è inferiore rispetto a quello di una retribuzione normale.

Per ulteriori informazioni non esitare a rivolgerti alla sede Filcams Cgil più vicina.

www.filcams.cgil.it